SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI STIPENDI, PENSIONI ED ALTRI ASSEGNI; RIORGANIZZAZIONE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO E ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO; ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 10

Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione

E' istituito presso la direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio e' affidato il compito di: compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali; analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.(1) Il consiglio degli esperti e' composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici. I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attivita' svolte dal consiglio degli esperti. (1) Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilita' economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o societa' specializzate.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, non più in vigore dal 26 marzo 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti
Estremi	Legge 7 agosto 1985, n. 428
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1985

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14 comma 2 lettera k) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo D.Lgs. 430/97, e' abrogato il presente articolo, commi primo e quarto.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semplificazione-e-snellimento-delle-procedure-in-materia-di-stipendi/art-10-istituzione-di-un-consiglio-di-esperti-presso-la-direzione-generale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale
amministrativo della Corte dei conti · Art. 10

centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale
amministrativo della Corte dei conti · Art. 10